

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI TORINO PER L'AFFIDAMENTO DI "FORNITURA DI PORTATILI WINDOWS E MACOS" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2681

LOTTO 1: Portatili con sistema operativo Windows - CIG BAE9A79A5A

LOTTO 2: Portatili con sistema operativo macOS - CIG BAE9A7AB2D

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 PREMESSA.....	4
1.2 REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE	5
1.3 RESPONSABILE DEL PROGETTO.....	5
1.4 DISCIPLINA APPLICABILE.....	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2.1 IL SISTEMA.....	6
2.2 MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO DEL SISTEMA	7
3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1 DOCUMENTI DELL'APPALTO SPECIFICO	7
3.2 CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO	8
3.3 COMUNICAZIONI	8
4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
4.1 OGGETTO.....	9
4.2 VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	9
4.3 DURATA E CONSEGNA (VALIDO PER ENTRAMBI I LOTTI)	12
4.4 REVISIONE DEI PREZZI	13
4.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (VALIDO PER ENTRAMBI I LOTTI)	13
5. INVITO	14
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICO	16
7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	16
7.2 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	19
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	20
7.5 COMPROVA DEI REQUISITI	21
8. AVVALIMENTO	22
9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI	23
10. SUBAPPALTO	24
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
12. GARANZIA PROVVISORIA	25
13. SOPRALLUOGO.....	28
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.....	28
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS29	
15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	30

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	33
17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
17.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE.....	35
17.2 DOCUMENTO UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA (DGUE)	37
17.3 DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA (VALIDO PER TUTTI I LOTTI)	40
17.4 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	42
17.5 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	43
17.6 ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI	43
18. OFFERTA TECNICA.....	46
19. OFFERTA ECONOMICA	47
20. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	47
21. AGGIUDICAZIONE	48
21.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	48
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA	49
24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	50
26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
28. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	55
29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	55
30. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA	56
30.1 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	56
28.2 POLIZZA ASSICURATIVA.....	56
31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	57
32. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	58
33. ACCESSO AGLI ATTI.....	58
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60
36. ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO	60

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Con DDG n. 314/2026 del 03.03.2026, questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'acquisto di prodotti informatici, conformi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico della Stazione Appaltante, più precisamente Portatili Windows e macOS.

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito Codice), la procedura è interamente svolta tramite piattaforma telematica (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ai sensi dell'art. 32, del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, della durata di un anno e rinnovabile di un ulteriore anno.

La procedura verrà aggiudicata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024. La documentazione del Bando Istitutivo SDA di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegata.

Con l'Operatore aggiudicatario della procedura l'Ateneo stipulerà un Contratto Normativo volto a stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli contratti attuativi che saranno conclusi nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, sulla base della discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno e nel rispetto dei valori minimi e massimi stabiliti negli atti di gara.

Con il contratto normativo l'operatore economico affidatario si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi richiesti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico della SA, nel presente Capitolato d'Oneri e nell'offerta presentata in fase di partecipazione alla procedura.

A norma dell'articolo 17, comma 3 del Codice la presente procedura si concluderà entro il termine massimo di 10 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice, con estensione di un ulteriore mese

aggiuntivo qualora intervenga la fase di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del Codice o il controllo della manodopera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 9, e 110. A tal fine, si considera come termine finale la data di adozione del Provvedimento di aggiudicazione.

Luogo di consegna:

lotto 1 CIG BAE9A79A5A sedi del Politecnico di Torino (codice NUTS ITC11)

lotto 2 CIG BAE9A7AB2D sedi del Politecnico di Torino (codice NUTS ITC11)

CUI F00518460019202300160

1.2 Reperibilità della documentazione

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati. Nella medesima area è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

La documentazione di gara è altresì accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057

1.3 Responsabile del progetto

Per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, l'ing. Mario Rulla (e-mail mario.rulla@polito.it).

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Anna Fidale (anna.fidale@polito.it).

1.4 Disciplina applicabile

La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati, in quanto applicabili alla presente gara:

- dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, come recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (di seguito Codice);
- dal Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella L. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924;

- dal bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) e relativi allegati, istituito da Consip S.p.A. per l'acquisizione nell'ambito dello SDAPA della fornitura di "Prodotti e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni" in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, inviato alla GUUE in data 03/07/2023 e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
- dalle norme richiamate nella documentazione di gara dell'appalto specifico avviato dal Politecnico di Torino, in particolare dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Tecnico della SA, nello schema di Accordo quadro e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice civile.

Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara relativo all'appalto specifico di cui sopra e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima.

Le previsioni del presente Capitolato d'Oneri si applicano a tutti i LOTTI, ove non diversamente disposto.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo (CdO) dello SDAPA, che si intende qui integralmente richiamato.

Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la **fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2681)** ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo

2.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel CdO del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.2 Modalità di arrotondamento del Sistema

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

3.1 Documenti dell'Appalto Specifico

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito generata dal sistema;
- Il presente Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato 1 – Capitolato Tecnico della SA;
 - b) Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (generata automaticamente dal Sistema);
 - c) Allegato 3 - Dichiarazione aggiuntiva;
 - d) Allegato 4 - Dichiarazione ausiliaria;
 - e) Allegato 5 - Patto di integrità;
 - f) Allegato 6 – Dichiarazione consorziate non esecutrici
 - g) Allegato 7 – Rettifica offerta
 - h) Allegato 8 – Schema di Accordo Quadro
 - i) Allegato 9 – *Fac simile* Relazione tecnica Lotto 1
 - j) Allegato 10 - *Fac simile* Relazione tecnica Lotto 2
 - k) Allegato 11 – *Fac – simile* Requisiti tecnici minimi Lotto 1
 - l) Allegato 12 – *Fac – simile* Requisiti tecnici minimi Lotto 2
 - m) Allegato 13 – *Fac – simile* Offerta Economica Lotto 1
 - n) Allegato 14 – *Fac – simile* Offerta Economica Lotto 2

Fanno parte altresì della documentazione dell'AS i seguenti atti:

- “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE); la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione al presente AS, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;

- Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso;
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.htmlhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;
- Codice etico e Codice di comportamento disponibili all'indirizzo <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>, Sezione "Disciplina generale".

3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area del Sistema "Documentazione di gara" e sul profilo del Committente. **Sarà onere dei partecipanti verificare periodicamente la pubblicazione di tali risposte.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1 Oggetto

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto la categoria merceologica "*PC, Periferiche e Accessori*" dello SDAPA alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico, in particolare al Capitolato tecnico della SA, che definisce le caratteristiche tecniche minime della fornitura e le relative prestazioni accessorie.

Allo scopo di garantire la disponibilità di dispositivi informatici portatili ad alte prestazioni e aggiornati agli standard tecnologici più recenti, a supporto delle attività didattiche, di ricerca e amministrative e al fine di soddisfare in modo mirato le diverse esigenze applicative delle strutture universitarie, assicurando al contempo trasparenza, competitività ed economicità nella selezione del fornitore, la procedura è suddivisa nei seguenti 2 lotti autonomi e funzionali, senza preclusione alla partecipazione e aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo operatore economico.

4.2 Valore complessivo dell'affidamento e importo posto a base di gara

Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo della durata iniziale di 1 anno e dell'eventuale periodo di estensione per un ulteriore anno, è determinato in € **2.300.000,00** (al netto dell'IVA). La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei beni oggetto di fornitura ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei beni e servizi, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro (1 anno con possibilità di estensione per un ulteriore anno); pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

La durata dell'accordo quadro è stata determinata tenendo conto del fabbisogno stimato, delle necessità di implementare strategia di approvvigionamento innovative e tempestive, dell'evoluzione tecnologica del mercato e dell'esigenza di garantire un adeguato livello di concorrenza.

Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro è così suddiviso:

Tabella n. 1 – Valore complessivo dell'affidamento per entrambi i lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG	Importo complessivo
1	Portatili con sistema operativo Windows	BAE9A79A5A	1.800.000,00 €
2	Portatili con sistema operativo macOS	BAE9A7AB2D	500.000,00 €

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto 1 - Portatili con sistema operativo Windows**Tabella 2 – Importo MASSIMO SPENDIBILE per il periodo di durata dell'Accordo quadro**

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo massimo spendibile 1 anno	Importo massimo spendibile estensione di un ulteriore anno
PC, Periferiche e Accessori	Portatili con sistema operativo Windows	30213100-6	P	900.000,00	900.000,00
A) Importo massimo spendibile				900.000,00	900.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00	0,00
A) + B) Importo complessivo massimo spendibile				900.000,00	900.000,00

Lotto 2 - Portatili con sistema operativo macOS**Tabella 3 – Importo MASSIMO SPENDIBILE per il periodo di durata dell'Accordo quadro**

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo massimo spendibile 1 anno	Importo massimo spendibile estensione di un ulteriore anno
PC, Periferiche e Accessori	Portatili con sistema operativo macOS	30213100-6	P	250.000,00	250.000,00

A) Importo massimo spendibile				250.000,00	250.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00	0,00
A) + B) Importo complessivo massimo spendibile				250.000,00	250.000,00

Lotto 1 - Portatili con sistema operativo Windows

Tabella 4 – Importo MINIMO GARANTITO per il periodo di durata dell'Accordo quadro

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo minimo garantito 1 anno	Importo minimo garantito se estensione di ulteriore anno
PC, Periferiche e Accessori	Portatili con sistema operativo Windows	30213100-6	P	600.000,00	600.000,00
A) Importo minimo garantito				600.000,00	600.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00	0,00
A) + B) Importo minimo garantito				600.000,00	600.000,00

Lotto 2 - Portatili con sistema operativo macOS

Tabella 5 – Importo MINIMO GARANTITO per il periodo di durata dell'Accordo quadro

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo minimo garantito 1 anno	Importo minimo garantito se estensione di ulteriore anno
PC, Periferiche e Accessori	Portatili con sistema operativo macOS	30213100-6	P	140.000,00	140.000,00

A) Importo minimo garantito	140.000,00	140.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00	0,00
A) + B) Importo minimo garantito	140.000,00	140.000,00

Trattandosi di fornitura senza posa in opera non è previsto l'obbligo in capo alla Stazione Appaltante di indicare negli atti di gara la stima dei costi della manodopera.

Attraverso la presente procedura, la Stazione Appaltante intende fissare il prezzo dei singoli portatili e prestazioni accessorie che sarà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

I prezzi unitari massimi posti a base di gara, soggetti a ribasso, sono riportati nella seguente tabella:

LOTTO	Prezzo massimi unitari posti a base di gara (oltre IVA)
LOTTO 1 Windows High performance	€ 2.600
LOTTO 1 Windows Low performance	€ 1.200
LOTTO 2 macOS High performance	€ 2.600
LOTTO 2 macOS Low performance	€ 1.700

Come indicato al par. 5 del Capitolato tecnico della SA, i prezzi unitari massimi dell'accordo quadro sono stati determinati sulla base di apposita indagine di mercato condotta dal RUP in fase di progettazione della procedura.

I prezzi unitari risultanti dalla gara (prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto) sono vincolanti e costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e, quindi, per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuati per l'intera durata dell'Accordo Quadro (1anno + eventuale ulteriore anno di proroga).

L'appalto è finanziato con fondi di Ateneo.

4.3 Durata dell'accordo quadro e opzione di estensione (Valido per entrambi i lotti)

L'accordo quadro è concluso per una durata iniziale di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

Durante l'intero periodo di vigenza dell'accordo quadro, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga, l'operatore economico dovrà garantire la disponibilità di apparecchiature informatiche appartenenti alle medesime classi prestazionali di quelle oggetto di aggiudicazione, consentendo

la sostituzione dei modelli non più in produzione con modelli aventi caratteristiche tecniche **equivalenti o migliorative**, nel rispetto degli standard tecnologici e normativi vigenti.

I contratti attuativi saranno stipulati alle condizioni economiche e tecniche stabilite nell'accordo quadro, **senza superamento del valore massimo complessivo e dei prezzi unitari massimi**, quali risultanti dall'aggiudicazione, che si applicano anche all'eventuale periodo di estensione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere **prorogato** per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.4 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico della SA, cui si rinvia.

Si applica la revisione dei prezzi anche agli eventuali contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4.5 Modifica del contratto in corso di esecuzione (Valido per entrambi i lotti)

Fermo restando il limite massimo spendibile previsto dall'Accordo quadro, i singoli contratti attuativi possono essere modificati, in conformità all'art. 120 del Codice. In particolare, sono previste le seguenti modifiche/variazioni:

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:

- la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione in caso di applicazione della clausola di revisione prezzi, secondo quanto previsto al par. 6 del Capitolato tecnico della SA.
- Di estendere la durata dell'Accordo Quadro per una durata massima pari a 12 mesi, per un importo massimo spendibile pari a € 1.150.000,00, di cui € 900.000,00 per il Lotto 1 - Portatili con sistema operativo Windows e € 250.000,00 per il Lotto 2 - Portatili con sistema operativo macOS. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. L'esercizio di tale opzione è subordinato alla verifica della

persistenza dell'interesse pubblico, della convenienza economica e della regolare esecuzione dell'accordo quadro.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice:

- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione dei singoli contratti attuativi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 8 del Codice:

- **Clausola di rinegoziazione:** al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2023, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano eventi straordinari e imprevedibili, non imputabili alle Parti, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico del contratto, l'affidatario potrà richiedere l'attivazione di una procedura di riequilibrio.

In particolare, potranno rilevare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- variazioni eccezionali dei costi delle materie prime, dei componenti hardware;
- rilevanti incrementi dei costi di produzione, approvvigionamento o trasporto.

In tal caso, la richiesta di riequilibrio dovrà essere presentata per iscritto dall'operatore economico, essere adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione atta a dimostrare l'incidenza degli eventi sopravvenuti sull'equilibrio originario del contratto. La stazione appaltante, verificata la sussistenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del d.lgs. 36/2023, potrà disporre le necessarie modifiche contrattuali, esclusivamente nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'equilibrio economico originario, senza alterare la natura generale del contratto.

5. INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto - nell'Area Comunicazioni - apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo SDAPA, alla categoria merceologica di ammissione oggetto dell'appalto.

Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso – **pena esclusione dalla presente procedura** - dei requisiti previsti dalla stazione appaltante così come stabiliti al successivo paragrafo 7; gli operatori economici invitati, ma non in possesso dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e

l'ulteriore documentazione della procedura.

Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere state singolarmente ammesse alla categoria merceologica "PC, Periferiche e Accessori" oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo SDAPA, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'onori del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto specifico:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICO

7.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 per la Categoria Merceologica "PC, Periferiche e Accessori" e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del

Bando Istitutivo dello SDAPA, cui si rinvia.

7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo dello SDAPA, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nella "Response.xml" del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere, come previsto al successivo par. 28, all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante e procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:

- l'aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7.1.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati per il presente appalto specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, così come segue:

		Idoneità professionale	Requisito di capacità economica e finanziaria
Lotto	Categoria merceologica di ammissione		Valore di FATTURATO GLOBALE maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di invio della lettera di invito
1	PC, Periferiche e Accessori	Iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente	€ 112.500,00

		con l'oggetto della specifica categoria merceologica.	
2	PC, Periferiche e Accessori	Iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della specifica categoria merceologica.	€ 31.250

Ferma la presentazione della "Response.xml" del DGUE, così come previsto al successivo par. 17.2, gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente, prima del termine di presentazione dell'offerta.

7.2 Requisiti in caso di partecipazione a più lotti

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7.1.2 "Requisito di capacità economica e finanziaria", il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al **lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta**, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo nonché, i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici dovranno produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;
- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto ciascuna impresa dovrà produrre una domanda di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa;
- nell'ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tante domande di partecipazione e tanti DGUE, specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, l'eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 7.1.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (di cooperative) e c) (di imprese artigiane) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (stabili) del Codice, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente AS.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime. Tali ultime consorziate, così come meglio specificato al successivo par. 9, devono aver conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

7.5 Comprova dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del **fatturato globale** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione al Lotto per il quale si presenta offerta.

Se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.1.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare allo stesso lotto, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente par. 7.1.1, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 7.1.2 oggetto di avvalimento ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 4
- Dichiarazione di avvalimento, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegare alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:
 - alla dichiarazione aggiuntiva nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Il contratto di avvalimento deve prevedere espressamente l'impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDAPA,

prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno un Bando SDAPA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice. È ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità di indicazione a Sistema sopra precisate e secondo le regole stabilite al precedente par. 8.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nell'apposita sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato "Dichiarazione aggiuntiva" una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività e più in generale di luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non previsti in quanto trattasi di affidamento avente ad oggetto mera fornitura senza posa in opera.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta presentata per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del singolo lotto, e precisamente di importo pari a:

- Lotto 1 **Portatili con sistema operativo Windows: € 36.000,00**
- Lotto 2 **Portatili con sistema operativo macOS: € 10.000,00**

La garanzia, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, è resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

In caso di bonifico, di seguito le coordinate bancarie per effettuare il pagamento:

IBAN: IT 51 N 02008 01160 00000 2551101

c/c n. 000002551101 intestato a: Politecnico di Torino

c/o Unicredit Banca S.p.A.

causale: garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura per l'affidamento di Lotto 1

CIG BAE9A79A5A / Lotto 2 CIG BAE9A7AB2D

In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l'avvenuto versamento.

In questa ipotesi dovrà essere presentata sulla Piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, ai fini della restituzione della garanzia.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere **intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere **conforme allo schema tipo** approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere **validità per 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa **entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale **riduzione non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a).
- c. riduzione del 10% in caso di fideiussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione **è cumulabile** con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è **cumulabile** con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE **copia delle certificazioni possedute** qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da parte dell'operatore economico non è obbligatorio, in quanto non indispensabile alla formulazione dell'offerta.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
--------------	-----	-------------------------

1 - Portatili con sistema operativo Windows	BAE9A79A5A	€ 165,00
2 - Portatili con sistema operativo macOS	BAE9A7AB2D	€ 77,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena **l'irricevibilità** dell'offerta.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ed offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema. L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C. **Offerta economica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente

avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., anche in qualità di Gestore del Sistema, e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Le schede tecniche dei prodotti possono essere presentate senza bisogno di traduzione, se redatte in lingua inglese.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La rettifica potrà essere inviata fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 7 "Rettifica dell'offerta" della modulistica di partecipazione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della seduta di apertura delle offerte.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate oltre i termini indicati dalla stazione appaltante.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, di cui al par. 17.1;	Amministrativa
Dichiarazione aggiuntiva, di cui al par. 17.3;	Amministrativa
Response .xml del DGUE, di cui al par. 17.2	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione, di cui al par. 17.4	Amministrativa
Eventuale Response xml DGUE dell'ausiliaria, di cui al par. 17.4	Amministrativa
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo, di cui al par. 17.5	Amministrativa
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica, di cui al par. 17.6	Amministrativa
Garanzia provvisoria e Dichiarazione dei poteri del fideiussore, di cui al par. 12	Amministrativa
(Eventuale) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione , per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, di cui al par. 12	Amministrativa

Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo, di cui al par. 17.1	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di cui al par. 14	Amministrativa
Patto di integrità, di cui al par. 17.3	Amministrativa
(Eventuale) procura del sottoscrittore, di cui al par. 17.1	Amministrativa
(Eventuale) Per le Consorziati NON Esecutrici, Dichiarazioni integrative, rese sul fac-simile di modello (Allegato 6), di cui al par. 17.6	Amministrativa
(eventuale) Rettifica offerta, di cui al par. 15.1	Amministrativa

17.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.

La dichiarazione sostitutiva e la dichiarazione aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione sostitutiva e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La dichiarazione aggiuntiva deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. La suddetta imposta, del valore di € 16,00, può essere corrisposta con le seguenti modalità:

- Con applicazione della marca da bollo assolta in modalità virtuale sulla prima pagina dell'istanza o su altro foglio bianco. In entrambi i casi, l'operatore economico dovrà procedere all'annullamento della marca da bollo - mediante indicazione del numero di serie (14 cifre) – e, qualora sia scelta l'opzione del foglio bianco, alla scansione della pagina su cui è apposta;
- in alternativa, il concorrente potrà acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e apporla direttamente sull'istanza telematica o su altro foglio bianco. In entrambi i casi, la marca

da bollo dovrà essere debitamente annullata - mediante apposizione su di essa di un segno visibile, indicando, qualora sia scelta l'opzione del foglio bianco, il riferimento alla procedura.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

- **(residuale)** con il versamento dell'imposta tramite modello F24 (codici tributo, ris. 9/E/2020). Tale possibilità è da intendersi limitata ai casi di irreperibilità del contrassegno telematico (art. 32 D.P.R. 642 del 1972);
- **Per gli operatori economici esteri**, l'imposta di bollo può essere assolta tramite il pagamento del tributo con bonifico bancario utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo relativa alla/e domanda/e di partecipazione dovrà essere assolta:

- **nel caso di RTI costituito** dalla sola mandataria in quanto il concorrente presenterà una sola dichiarazione aggiuntiva;
- **nel caso di RTI costituendo**, dalla sola mandataria se la dichiarazione aggiuntiva è unica, ovvero da ciascuna impresa del raggruppamento se le domande di partecipazione sono distinte.

17.2 Documento unico della procedura di gara (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto cui intende partecipare, la "Response.xml" del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di

conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al successivo par. 17.3 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e

specificare nella dichiarazione aggiuntiva che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente capitolato.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel par. 7.1.1 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra

l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo e par. 7.1.2 del presente capitolato;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo e al par. 7.1.2 del presente capitolato; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 7.1.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

17.3 Dichiarazione aggiuntiva (Valido per tutti i lotti)

La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all' "**Allegato 3 - Dichiarazione Aggiuntiva**".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di avvalimento, il concorrente indica la tipologia di avvalimento cui intende ricorrere e la denominazione dell'impresa ausiliaria.

In caso di subappalto, il concorrente indica le parti di servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale, dichiarando inoltre:

- di stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, per una quota pari o superiore al 20% delle prestazioni subappaltabili. In alternativa, il concorrente può indicare la diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese, specificando le ragioni della deroga;
- di impegnarsi a inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto la clausola di revisione prezzi, in coerenza con quanto previsto agli artt. 8 e 14 dell'All. II.2 bis, in applicazione dell'art. 119, comma 2 bis, del Codice.

Nella dichiarazione aggiuntiva il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. *[Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice]* di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 11;
5. *[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi]* di impegnarsi a sottoscrivere – ove richiesto – la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2022, n. 256 se

l'oggetto dell'affidamento rientra nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione";

6. di impegnarsi a rispettare il Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, pubblicato sul sito internet <https://www.polito.it/ateneo/chisiamo/statuto-e-regolamenti> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di accettare il patto di integrità (Allegato 5). Di essere consapevole che la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17, della legge 190/2012;
9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 35;
12. il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo e che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia.

17.4 Documentazione relativa all'avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sugli eventuali requisiti speciali oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response .xml" del DGUE nelle modalità descritte al par. 17.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al par. 8, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response .xml" del DGUE dell'ausiliaria.

17.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

L'operatore economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato n. 3 - "Dichiarazione Aggiuntiva", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal par. 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

a..1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e. **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- g. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

18. OFFERTA TECNICA

Per ogni singolo lotto di partecipazione, il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica
Schede tecniche dei prodotti offerti e delle relative certificazioni	Tecnica
Eventuale , in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.	Tecnica
Eventuale copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica**, redatta preferibilmente sul fac-simile di modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che descriva gli elementi offerti, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al paragrafo 22 del Capitolato Tecnico della SA;
- Schede tecniche** dei prodotti offerti e delle relative certificazioni;
- (eventuale) Contratto di avvalimento**, in caso di avvalimento premiale;

- d) **(eventuale) Copia oscurata della relazione tecnica presentata:** il concorrente ha la facoltà di allegare copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente ad una dichiarazione firmata contenente le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e comprovando la sussistenza delle ragioni addotte. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico della SA, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al Codice.

19. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, per ogni singolo lotto, nella busta economica, l'Offerta economica.

L'offerta economica, redatta sul fac-simile di modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e sottoscritta digitalmente, deve indicare, **a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale** offerto da applicare ai prezzi unitari massimi posti a base di gara, soggetti a ribasso, per singolo lotto, di cui alla sottostante tabella:

LOTTO	Prezzo unitari massimi a base di gara (euro oltre IVA)
LOTTO 1 Windows High performance	2.600
LOTTO 1 Windows Low performance	1.200
LOTTO 2 macOS High performance	2.600
LOTTO 2 macOS Low performance	1.700

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

20. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per

impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

21. AGGIUDICAZIONE

21.1 Criterio di aggiudicazione

Entrambi i lotti della procedura verranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata per singolo lotto alla sezione III del Capitolato Tecnico.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90/100
Offerta economica	10/100
TOTALE	100/100

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le modalità adottate dalla stazione appaltante con DDG 288/2024 (pubblicato sul sito internet di Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" al link https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=138106).

La Commissione è composta da un numero dispari, pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

Le sedute pubbliche avranno luogo in modalità telematica.

La prima seduta ha luogo il giorno 14.04.2026, alle ore 14:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta telematica, il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede:

- a) all'apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti;

- b) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- d) a redigere apposito verbale dando atto delle operazioni svolte.

All'esito delle verifiche di cui sopra, il seggio di gara provvederà ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 16;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In seduta telematica il seggio di gara procederà a scaricare i file dei documenti contenuti nelle buste "tecniche" e a trasmetterli alla Commissione Giudicatrice, che procederà valutazione previa verifica della rispondenza degli atti prodotti a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al Titolo II - **Criteri di aggiudicazione del Capitolato tecnico della SA**. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al par. 23 del Capitolato tecnico della SA.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 23:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede per ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Capitolato tecnico della SA e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste par. 3.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 23, i ribassi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, ove previsto.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria, con l'individuazione dell'operatore economico primo in graduatoria.

Ove sussistano i presupposti di legge, si procederà come illustrato al successivo paragrafo 26.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP - eventualmente avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed è soggetta ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante. L'organo competente provvede entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procederà ad aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro (ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice).

Prima dell'aggiudicazione, il concorrente I classificato dovrà fornire il nominativo di tutte le risorse che impiegherà nell'esecuzione del contratto e, per ciascuna di esse, dimostrare il possesso dei requisiti minimi e premiali dichiarati in fase di offerta, attraverso idonea documentazione verificabile

nel contenuto. Analogamente, tale dimostrazione dovrà essere fornita anche con il riferimento al Coordinatore.

La mancata comprova anche di uno soltanto dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La Stazione appaltante può concordare con l'aggiudicatario il differimento della data di stipula del contratto purché compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

28. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

L'operatore economico invitato all'appalto specifico è tenuto a procedere, preferibilmente, prima della presentazione dell'offerta, all'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di "*Domanda di ammissione*", ove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 giorni, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.lgs. 6-9-2011 n. 159, ove tali informazioni non siano state acquisite in precedenza dalla stazione appaltante;
- b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 30.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 30.2 del presente Capitolato d'Oneri;
- e) qualora il sottoscrittore dei documenti di gara e/o il sottoscrittore del contratto non siano compresi tra i soggetti elencati nella visura camerale dell'impresa, autocertificazione relativa all'insussistenza, in capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'art. 67, D.lgs. 159/2011;

- f) dichiarazioni relative all'Allegato XVII D.lgs. 81/2008. A tal fine la Stazione Appaltante metterà a disposizione degli Operatori Economici l'Allegato XVII sicurezza;
- g) dichiarazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Dpcm 187/1991 attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

30. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

30.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 richiamato.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria di cui al par. 12 del presente Capitolato d'Oneri.

30.2 Polizza assicurativa

L'operatore economico assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa affidataria, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Aggiudicatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

Prima della stipula del contratto, l'impresa appaltatrice deve consegnare al Politecnico una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile dell'impresa verso i terzi per tutte le attività relative alla fornitura oggetto dell'appalto con i seguenti massimali di garanzia:

- Massimale RCT: € 5.000.000,00 per sinistro / anno;
- Massimale RC Prodotti: € 5.000.000,00 per sinistro / anno.

La durata di tale garanzia dovrà essere almeno pari a tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della polizza deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della fornitura, deve altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito secondo le modalità indicate nella nota di accoglimento dell'istanza.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima,

costituiscono segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, il concorrente avrà l'onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il *know-how* aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005 e Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

In conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia si dà atto che:

- non è sufficiente un generico richiamo al *know-how* aziendale, bensì è necessario che sussista un'informazione precisamente individuata che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche o accordi contrattuali. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 ottobre 2024, n. 8257; Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, sentenza 2 febbraio 2023, n. 37);
- l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.

È dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale, mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024 n. 7650; Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.12.2024, ord. n.9820).

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata alla luce dei

principi sopra esposti. In caso di motivazione generica o insufficiente, l'offerta sarà resa disponibile nella versione integrale, nelle modalità e con i limiti di cui all'art. 36 del Codice.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo la documentazione disponibile sul sito di Ateneo, al seguente link: <https://www.polito.it/privacy/>.

36. ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- a) Allegato 1 – Capitolato Tecnico della SA;
- b) Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (generata automaticamente dal Sistema);
- c) Allegato 3 - Dichiarazione aggiuntiva;
- d) Allegato 4 - Dichiarazione ausiliaria;
- e) Allegato 5 - Patto di integrità;
- f) Allegato 6 – Dichiarazione consorziate non esecutrici
- g) Allegato 7 – Rettifica offerta
- h) Allegato 8 – Schema di Accordo Quadro
- i) Allegato 9 – *Fac simile* Relazione tecnica Lotto 1
- j) Allegato 10 - *Fac simile* Relazione tecnica Lotto 2
- k) Allegato 11 – *Fac – simile* Requisiti tecnici minimi Lotto 1
- l) Allegato 12 – *Fac – simile* Requisiti tecnici minimi Lotto 2
- m) Allegato 13 – *Fac – simile* Offerta Economica Lotto 1
- n) Allegato 14 – *Fac – simile* Offerta Economica Lotto 2

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Mario Rulla